




**ERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA**



**azienda sanitaria locale  
 matera**

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana  
 U. O. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
 Direttore f.f. Dott. Rocco Luigi Eletto

Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale  
 U.O.C. Igiene della produzione, trasformazione,  
 commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di  
 origine animale e loro derivati (Area B)  
 Direttore: Dott. Vincenzo Walter Larocca

*Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)*

**Spett.le OSA (Operatore Settore Alimentare)**

Oggetto: Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. D.Lgs. n. 32 del 02.02.2021

L'A.S.M. di Matera desidera informarla che dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 62 del 13 marzo 2021. Questo decreto sostituisce il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 e modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti. Il Decreto in oggetto è stato approvato e recepito dalla Regione Basilicata con DGR n. 577 del 08.09.2022.

Per alcune tipologie produttive (es. macelli, impianti di sezionamento carni, etc.), la tariffa è stabilita in rapporto alla reale entità produttiva, mentre per le altre tipologie di attività (es. pastifici, caseifici, macellerie, pescherie, smielatura, produzioni da forno, frantoi oleari, cantine vitivinicole, piattaforme di distribuzione alimenti), la cui attività di produzione e vendita all'ingrosso è prevalente, così come indicato nell'Allegato 2 Sezione 6 Tab. A del decreto (vd. allegato), è prevista la corresponsione di importi forfettari annuali che variano in base al livello di rischio sanitario (basso, medio o alto), calcolato per ciascun stabilimento dalla Azienda Sanitaria Locale, in qualità di Autorità Competente Locale (ACL).

La prevalenza dell'ingrosso rispetto al dettaglio deve essere calcolata in base al quantitativo prodotto/commercializzato.

Sono assoggettate al pagamento della tariffa forfettaria annua le imprese che hanno commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una delle attività elencate nell'allegato 2 sezione 6 tabella A.

Per la tariffazione dell'anno 2021, così come previsto dall'articolo 13 comma 3 del D.Lvo 32/2021, dovranno essere inviate, utilizzando l'apposita autodichiarazione allegata, entro il **31 DICEMBRE 2022**.

Tale autodichiarazione, dovrà pervenire a codesta Azienda Sanitaria, unitamente alla copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa alimentare o suo delegato, all'indirizzo pec: [asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it](mailto:asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it)

Sulla base dei dati dalle SS.LL. trasmessi, questa ASL applicherà la tariffa in base al livello di rischio assegnato, riferito all'anno in corso.

In ogni caso, in sede di prima applicazione, tutti gli OSA assoggettati alla tariffa in oggetto verseranno la quota corrispondente al livello di rischio basso di cui alla Tabella A, Sezione 6 Allegato II del Decreto sul Codice IBAN: IT36L053871610000000987416 -

La mancata trasmissione a questo Servizio dell'autodichiarazione comporterà l'applicazione della tariffa prevista dall'Allegato 2, Sezione 6 del decreto e la segnalazione agli enti di controllo (es. GdF) competenti.

Il Direttore Servizio Veterinario  
 UOC AREA B  
 Dott. Vincenzo Walter Larocca

Il Direttore ff.  
 UOC SIAN  
 Dott. Rocco Luigi Eletto

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita all'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*



In caso di omessa trasmissione della presente autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell'articolo 13 comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa prevista ai sensi dell'articolo 17 comma 2.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Data, \_\_\_\_\_

**Privacy:** autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità (art. 35 del DPR 445/2000 e s.m.i.)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

## ALLEGATO 2

**Tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi dell'allegato IV capo II del regolamento.**

Per le attività delle sezioni da 1 a 5 del presente allegato si considerano come dati produttivi:

- il numero di capi macellati/lavorati al mese nello stabilimento per le sezioni 1 e 3;
- i quantitativi come indicati nelle sezioni 2, 4 e 5 rispettivamente di carne, latte e prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

**Sezione 1 - Tariffe per controlli ufficiali nei macelli.**

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- Sezione I: macelli di ungulati domestici – SH
- Sezione II: macelli di pollame e lagomorfi – SH
- Sezione III: macelli di selvaggina di allevamento – SH

Le tariffe si applicano anche quando l'ispezione *ante mortem* è effettuata al di fuori del macello.

**Tariffe per controlli ufficiali nei macelli**

Specie e categoria	Tariffa Euro/capo
BOVINI GIOVANI (1)	2
BOVINI ADULTI (1) (di età uguale o superiore a 8 mesi)	5
SOLIPEDI/EQUIDI	3
SUINI E CINGHIALI di peso inferiore a 25 Kg (2)	0,5
SUINI E CINGHIALI di peso uguale o superiore a 25 Kg (2)	1
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI di peso inferiore a 12 Kg (2)	0,15
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI di peso uguale o superiore a 12 Kg (2)	0,25
POLLAME (3), FARAONE E FAGIANI	0,005
ANATRE E OCHE	0,01
TACCHINI	0,025
CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI	0,005



QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI	0,002
RATITI	0,5

- (1) Bovini, inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison
- (2) Peso riferito alla carcassa.
- (3) Pollame del genere Gallus

### Sezione 2 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- Sezioni I, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa – CP
- Sezioni II, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di pollame e lagomorfi e di carni di piccola selvaggina di penna e di pelo allevata o cacciata – CP

### Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento.

Specie		Euro/tonnellata introdotta ed effettivamente sezionata (*)
<b>domestiche</b>	carni bovine (1), suine, equine, ovine e caprine (regolamento (CE) n. 853/2004 allegato III, sezione I)	2
	carni di pollame (2) e di conigli di allevamento (regolamento (CE) n. 853/2004 allegato III, sezione II)	1,5
<b>di selvaggina di allevamento</b> (regolamento (CE) n. 853/2004 allegato III, sezione III) e <b>selvatica</b> (regolamento (CE) n. 853/2004 allegato III, sezione IV)	carni di piccola selvaggina di penna (3) e di pelo	1,5
	carni di ratiti (4)	3
	carni di cinghiali e ruminanti	2

(\*) in caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione



dell'articolo 6, comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria.

- (1) inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison
- (2) incluse le carni: del genere Gallus e di faraona, anatra, oca e tacchino
- (3) incluse le carni delle specie: quaglie, piccioni, fagiani e pernici
- (4) incluse le carni delle specie: struzzo, emù, nandù

### Sezione 3 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV: centri di lavorazione della selvaggina - GHE, relativamente alla selvaggina cacciata o abbattuta nell'ambito dei piani di controllo, come da normative nazionali e regionali sulla protezione della fauna omeoterma.

#### Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina.

Specie di selvaggina cacciata o abbattuta nei piani di controllo	Euro/capo
Piccola selvaggina di penna	0,005
Piccola selvaggina di pelo	0,01
Ratiti	0,5
Cinghiali	1,5
Ruminanti	0,5

### Sezione 4 - Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX:

- Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione - PP
- Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico - PP

#### Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte.

Fasce produttive mensili	Euro
Per le prime 30 tonnellate (1)	1
Per ogni tonnellata supplementare (2)	0,5/tonnellata

- (1) Tonnellate introdotte e lavorate nello stesso stabilimento.
- (2) Ogni tonnellata supplementare introdotta e lavorata nello stesso stabilimento, oltre le prime 30 tonnellate.



**Sezione 5 – Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.**

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- a) Sezione VIII: prodotti della pesca – Impianti dei prodotti della pesca freschi - FFPP
- b) Sezione VIII: prodotti della pesca – mercato ittico all’ingrosso - WM
- c) Sezione VIII: prodotti della pesca – impianto collettivo per le aste - AH

**Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.**

Fase di esecuzione del controllo ufficiale	Euro/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese	Euro/per ogni tonnellata supplementare mensile
Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura - FFPP	1	0,5
Prima vendita nel mercato del pesce – AH, WM	0,5	0,25
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al regolamento (CE) n. 2406/96	1	0,5


**Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue.**

**Tabella A - Tipologia di attività produttiva dello stabilimento.**


Attività produttiva dello stabilimento	Note	Livello di rischio		
		Basso	Medio	Alto
Caccia Attività registrate 852	Esclusione produzione primaria			
Pesca Imprese registrate 852 che effettuano attività di pesca	Esclusione Produzione Primaria			
Raccolta molluschi Imprese registrate 852 che effettuano attività di produzione/raccolta molluschi	Esclusione Produzione Primaria			



Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore latte crudo e uova	Esclusione Produzione Primaria			
Raccolta vegetali spontanei	Esclusione Produzione Primaria			
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano	Esclusione Produzione Primaria			
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	Esclusione Produzione Primaria			
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)		200	400	800
Produzione di bevande di frutta /ortaggi		200	400	800
Produzione di olii e grassi vegetali		200	400	800
Produzione di bevande alcoliche		200	400	800
Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi		200	400	800
Produzione di zucchero		200	400	800
Lavorazione del caffè		200	400	800
Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi	Inclusi i botanicals ai sensi delle LL.GG. Ministero della salute e del DM 10 agosto 2018	200	400	800
Produzione di pasta secca e/o fresca		200	400	800
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi		200	400	800
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)		200	400	800
Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.		200	400	800
Produzione di cibi pronti in genere	Incluse le preparazioni alimentari (esempio: ingrediente o ingrediente composto ai sensi del regolamento (UE) n.1169/2011) e gli alimenti in confezione non ricompresi nelle altre tipologie di attività.	200	400	800




Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia		200	400	800
Sale	Produzione, lavorazione e/o confezionamento del sale	200	400	800
Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura	Esclusione in quanto connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento			
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole	Esclusione in quanto connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento			
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800




Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria	Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario (in stabilimenti registrati o riconosciuti): miele, propoli, pappa reale, polline, ecc.  Sono compresi stabilimenti registrati e riconosciuti che effettuano la lavorazione e/o miscelazione del miele e dei prodotti dell'apiario (attività post primaria)	200	400	800
Imprese registrate 852 che effettuano attività di centro di raccolta uova (CC) non annesso a stabilimento riconosciuto		200	400	800
Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti)	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800
Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)	Inclusa ristorazione di comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti).  Sono esclusi: - i terminali di sola somministrazione dei pasti;	200	400	800




	- i centri cottura che preparano il pasto (caldo o freddo in funzione della ricetta) e lo somministrano in loco in legame espresso ( <i>cook and serve</i> ), senza trasporto			
Ristorazione pubblica	Esclusione dal pagamento della tariffa			
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, <i>cash and carry</i>	Sono assoggettati alla tariffa anche i mercati generali e i mercati ortofrutticoli	200	400	800
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande	Escluso dal pagamento della tariffa			
Commercio ambulante	Escluso dal pagamento della tariffa			
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento	La tariffa deve essere corrisposta dall'operatore che ha la proprietà o la disponibilità dello stabilimento di deposito, anche qualora lo subaffitti.  Sono esclusi gli stabilimenti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 1 comma 7 del presente decreto	200	400	800
Piattaforma di distribuzione alimenti		200	400	800
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti		200	400	800
Trasporto di alimenti e bevande conto terzi	Escluso dal pagamento della tariffa			
Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli		200	400	800
Industrie Produzione/Trasformazione/Confezionamento Alimenti a fini medici speciali e altri alimenti ex direttiva 2009/39/CE e modifiche e/o	Produzione e/o confezionamento di:  - integratori alimentari ex direttiva	200	400	800




aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia	2002/46/CE – alimenti addizionati di vitamine e minerali ex regolamento (CE) n. 1925/2006			
Industrie Produzione/Trasformazione/confezionamento formule per lattanti e di proseguimento (direttiva 141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), latti destinati ai bambini e alimenti per la prima infanzia (direttiva 125/2006, modifiche e/o aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri dietetici (direttiva 2009/39, modifiche e/o aggiornamenti) destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia	Produzione e/o confezionamento di: – alimenti destinati alla prima infanzia (direttiva 2009/39/CE; direttiva 2006/141/CE e direttiva 125/2006/CE) – alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia (dir. 2009/39/CE; dir. 1999/21/CE, dir. 141/2006/CE) – alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esclusione delle categorie ii) e iii) (dir. 2009/39/CE)	200	400	800
Produzione e confezionamento di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari	Produzione e/o confezionamento e/o deposito all'ingrosso di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari	200	400	800
Deposito frigorifero autonomo – CS		200	400	800
Impianto autonomo di riconfezionamento –RW	Sono compresi gli stabilimenti che effettuano cernita, frazionamento e ghiacciatura dei prodotti della pesca	200	400	800
Mercato all'ingrosso – WM	Allegato 2, sezione 5	200	400	800
I Carni di ungulati domestici: Macelli - SH bovini, suini, ovini,	Allegato 2, sezione 1			



caprini, equini, ratiti				
I Carni di ungulati domestici: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
II Carni di pollame e di lagomorfi: Macello – SH	Allegato 2, sezione 1			
II Carni di pollame e di lagomorfi: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
III Carni di selvaggina allevata: Macello – SH	Allegato 2, sezione 1			
III Carni di selvaggina allevata: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
IV Carni di selvaggina cacciata: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
IV Carni di selvaggina cacciata: Centro di lavorazione selvaggina- GHE	Allegato 2, sezione 3			
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni macinate – MM		200	400	800
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Preparazioni di carni – MP		200	400	800
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni separate Meccanicamente – MSM		200	400	800
VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP	Qualora lo stabilimento sia riconosciuto anche per la sezione 2, dell'allegato 2, corrisponde la tariffa della sezione 6 e la tariffa della sezione 2, dell'allegato 2, calcolata esclusivamente sulla base dei quantitativi commercializzati come carne fresca.	200	400	800
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di depurazione – PC		200	400	800
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di spedizione – DC		200	400	800



VII Prodotti della pesca: Nave officina - FV	Allegato 1, Sezione 4			
VII Prodotti della pesca: Nave deposito frigorifero - ZV	Allegato 1, Sezione 4			
VII Prodotti della pesca: Impianti prodotti della pesca freschi - FFPP	Allegato 2, Sezione 5			
VII Prodotti della pesca: Impianto per carni di pesce separate meccanicamente - MSM		200	400	800
VII Prodotti della pesca: Impianto di trasformazione - PP		200	400	800
VII Prodotti della pesca: Mercato ittico - WM	Allegato 2, Sezione 5			
VII Prodotti della pesca: Impianto collettivo delle aste - AH	Allegato 2, Sezione 5			
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta - CC	Tariffa della sezione 6 prevista solo se il Centro di raccolta - CC è autonomo	200	400	800
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione - PP	Allegato 2, Sezione 4			
IX Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico - PP	Allegato 2, Sezione 4			
IX Latte e prodotti a base di latte: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
IX Latte e prodotti a base di latte: Stagionatura - PP		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Centro di imballaggio - EPC		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento produzione uova liquide - LEP		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XI Cosce di rana e lumache: Macello - SH		200	400	800
XI Cosce di rana e lumache: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XII Grassi animali fusi: Centro di raccolta - CC		200	400	800
XII Grassi animali fusi: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati: Stabilimento di	Sono compresi tutti gli stabilimenti che	200	400	800




trasformazione – PP	procedono alla lavorazione delle tripe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati			
XIV Gelatine: Centro di raccolta (ossa e pelli) – CC		200	400	800
XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XV Collagene: Centro di raccolta (ossa e pelli) – CC		200	400	800
XV Collagene: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XVI Prodotti altamente raffinati – PP	Solfato di condroitina altamente raffinato, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi	200	400	800

**Sezione 7 Tariffa forfettaria per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento).**

Tariffa	Euro/capo
Tariffa forfettaria per l'ispezione <i>ante mortem</i> in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento)	20

La tariffa di cui alla presente sezione è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione *ante mortem*.



**Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni.**

	<b>Attività</b>	<b>Euro</b>
1	Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.	300
2	Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento.	Tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2
3	Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.	100
4	Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell'atto di riconoscimento.	Tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2
5	Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo.	50
6	Tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, incluso l'eventuale sopralluogo, ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del presente decreto	Tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2
7	Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento	20

**Sezione 9 Tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.**

<b>Tariffa (per seduta di macellazione)</b>	<b>Euro</b>
a) tariffa forfettaria, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio	15
b) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo	5

Alle tariffe di cui alla presente sezione devono essere aggiunte le spese per analisi di laboratorio (ad esempio ricerca della Trichinella), ove previste.

